

LA GIUNTA REGIONALE

- Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- Considerato che tale normativa prevede, fra l’altro, che la gestione dei servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali, in forma integrata ricomprendendo il servizio di acquedotto, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- Considerato che rientrano nell’ambito del Servizio idrico integrato i servizi disciplinati dalle normative speciali di settore di cui al Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” e successive integrazioni e modificazioni, e dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27, che stabilisce le caratteristiche di qualità e le modalità di controllo delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia;
- Richiamata la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 “Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato”, e successive integrazioni e modificazioni, con la quale la Regione ha disposto in merito:
 - all’organizzazione del servizio idrico integrato in sotto ambiti territoriali ottimali (sub-Ato);
 - alla disciplina delle funzioni degli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, così come individuato dall’articolo 2 della legge regionale medesima;
 - alla definizione delle norme di indirizzo e di coordinamento degli enti locali competenti in materia di Servizio idrico integrato;
- Considerato che in attuazione della l.r.n. 27/1999 nella Regione Autonoma Valle d'Aosta il S.I.I è organizzato sulla base di un unico ambito territoriale ottimale (A.T.O) coincidente con l’intero territorio regionale;
- Tenuto conto che l’esercizio delle funzioni di organizzazione del S.I.I è demandato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 27/1999, ai Comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali omogenei (sub-Ato), la cui delimitazione definitiva compete al Consorzio Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.), sulla base dei piani economico finanziari, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), della l.r. 27/1999;
- Considerato, inoltre, che competono altresì al Consorzio BIM, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l.r. 27/1999, le funzioni di governo del Servizio Idrico integrato che si esplicano nel coordinamento, nell’indirizzo e nel controllo della attività dei Comuni costituiti in forma associata per sub-Ato;

- Considerato che la titolarità e l'organizzazione dei servizi sono attribuite, a far data dalla istituzione dei sub-Ato, alle Autorità di sub-Ato e che alle medesime Autorità competono la scelta delle modalità di gestione del S.I.I., fermo restando che fino all'istituzione dei sub-Ato la titolarità e l'organizzazione dei servizi restano in capo ai Comuni;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 347, del 3 febbraio 2003, relativa all'approvazione dello Schema di Piano delle acque, in attuazione dell'articolo 7 della l.r. n. 27/1999;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4995, del 30 dicembre 2004, relativa all'adozione dello schema del Piano di Tutela delle acque, in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1999, e successive integrazioni e modificazioni;
- Considerato che in relazione alla riorganizzazione del servizio idrico integrato così come prevista dalla legge regionale n. 27/1999, e successive modificazioni l'erogazione dei servizi di cui trattasi potrà essere effettuata:
 - a) direttamente dal sub-Ato, in economia, attraverso le strutture e l'organizzazione del sub-Ato medesimo;
 - b) in modo indiretto, attraverso l'affidamento a terzi;
- ritenuto che, in fase transitoria e per un periodo indicativamente non superiore a 5 anni dalla data di attivazione dei sub-Ato, al fine di salvaguardare le gestioni tecniche esistenti effettuate direttamente da realtà amministrative (Comuni) ed economiche (ConSORZI privati) su reti ed impianti afferenti al Servizio idrico integrato di proprietà di tali soggetti, le Autorità di sub-Ato possono autorizzare la continuazione di tali gestioni tecniche, ferma restando la competenza amministrativa, contabile e tariffaria in capo al sub-Ato medesimo. La continuazione di tali attività è comunque subordinata alla sottoscrizione fra l'Autorità ed i gestori tecnici di un accordo contenente, fra l'altro, l'impegno a rispettare gli obiettivi di qualità dei servizi fissati dal Piano definitivo di sub-Ato;
- evidenziato che l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato è un servizio a rilevanza pubblica che coinvolge nel pieno raggiungimento degli obiettivi previsti tutti i soggetti, pubblici e privati, comunque interessati ad erogare parti di servizio;
- considerato che ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5, della legge regionale n. 27/1999, e successive modificazioni, il corrispettivo per il Servizio idrico integrato è rappresentato dalla tariffa, che deve tenere conto della qualità della risorsa idrica e del servizio erogato e che deve assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio;
- considerato che l'articolo 5, comma 3 della citata l.r. n. 27/1999 e successive modificazioni, la Giunta regionale individua le componenti di costo da assumere a riferimento per la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 954, del 27 marzo 2000, con la quale era stato costituito un Gruppo di lavoro tecnico che procedesse, fra l'altro, alla presentazione alla Giunta regionale di un documento contenente la proposta di determinazione dei parametri di costo e delle modalità di applicazione della tariffa di riferimento del Servizio idrico integrato;
- considerato che tale Gruppo di lavoro è stato riconvocato a partire dal 8 novembre 2004 ed è stato integrato, su proposta del Dipartimento territorio, Ambiente e Risorse idriche con un dirigente dei servizi di segreteria comunale, esperto in materia di contabilità;
- preso atto, inoltre, del fatto che tale gruppo è stato altresì integrato con il direttore del Consorzio BIM, avendo il Consorzio stesso la competenza di esprimersi sulla modalità di determinazione della tariffa del servizio di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 27/1999, e successive modificazioni, oltretutto una specifica competenza nella riorganizzazione del Servizio idrico integrato, esplicitata successivamente anche nella modifica apportata alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27, con la legge regionale n. 1/2005, con la quale è stata attribuita al BIM stesso la funzione di Autorità d'Ambito regionale;
- richiamato il Verbale del Gruppo di lavoro di cui sopra in data 21 aprile 2005, con il quale viene approvata la bozza di documento da sottoporre all'attenzione della Giunta regionale, riportante il Metodo per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, della l.r. n. 27/1999, e successive modificazioni;
- evidenziato che, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, il documento proposto dal Gruppo di lavoro nel calcolo della tariffa devono essere assunte a riferimento tutte le componenti di costo derivanti dalle previsioni tecniche, economiche e finanziarie per lo svolgimento del Servizio riportando il rispettivo ammontare alla quantità di acqua effettivamente erogata, ed esprimendola in valori unitari (€/mc) e che le componenti di costo utilizzate nel computo della tariffa di riferimento devono essere ripartite dal sub-Ato tra servizio di acquedotto, fognatura e depurazione;
- Preso atto che la tariffa deve garantire l'equilibrio di bilancio e che la stessa deve essere determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - Costi di esercizio
 - Costi di investimento
 - Ricavi da detrarre;
- Ritenuto, inoltre, che la tariffa da applicare deve essere stabilita dal sub-Ato in relazione al modello organizzativo della gestione, alla quantità e alla qualità della risorsa idrica e al livello di qualità del servizio e che sino alla istituzione dei sub-Ato, la tariffa sarà stabilita dai singoli Comuni;

- Ritenuto che il metodo di determinazione della tariffa di cui al documento proposto dal Gruppo di lavoro si deve applicare a tutte le gestioni presenti sul territorio regionale, ad eccezione di quelle affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 27/1999, le quali continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione;
- considerato che, tenuto conto degli obiettivi che la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato si prefigge, quali il raggiungimento di livelli di servizio ottimali nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e di tutela ambientale, all'interno di sotto ambiti territoriali che consentano una gestione non frammentaria del servizio stesso secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, l'applicazione della tariffa deve coinvolgere in modo uniforme gli utenti appartenenti allo stesso sub-Ato, in modo da consentire una partecipazione solidale degli stessi, attraverso l'applicazione di una tariffa uguale per tutti gli utenti del sub-Ato, differenziati per categoria, che faccia riferimento al raggiungimento di standard di qualità che apportano benefici di tipo igienico-sanitario ed ambientali generali;
- considerato che l'applicazione della tariffa di riferimento, determinata dai Comuni e dalla data della loro istituzione dai sub-Ato, deve essere assicurata da tutti i soggetti, pubblici e privati, a qualunque titolo coinvolti nel Servizio idrico integrato, tenuto conto che l'Autorità d'ambito regionale (Consorzio BIM) deve provvedere alla verifica della conformità nell'applicazione del metodo approvato con la presente deliberazione e deve esprimersi in merito alla congruità delle tariffe applicate nei diversi sub-Ato;
- sentita la III Commissione Permanente del Consiglio che si è espressa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 27/1999, con nota in data in data 28 settembre 2005, prot. n. 8099;
- sentito il Consorzio BIM che si è espresso ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l.r. n. 27/1999, con nota in data 23 settembre 2005, prot. n. 1584;
- richiamato il parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali, espresso con nota in data 17 novembre 2005, prot. n. 7123, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 59/1998;
- ritenuto di dover approvare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 27/1999, e successive modificazioni, il documento riportante il Metodo per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, che in allegato forma parte integrante della presente deliberazione (All. 1);
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2362 del 29 luglio 2005 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2005/2007 con decorrenza 1° agosto 2005, e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse idriche dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13,

comma 1, lettera “e” e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/95, sulla presente proposta di deliberazione;

- su proposta del Presidente della Regione;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1° di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27, il documento riportante il Metodo regionale per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato, che in allegato forma parte integrante della presente deliberazione (allegato 1);
- 2° di stabilire che la tariffa di riferimento è determinata dai Comuni e, dalla data della loro istituzione, dai sub-Ato, e la relativa applicazione deve essere assicurata da tutti i soggetti, pubblici e privati, a qualunque titolo coinvolti nel Servizio idrico integrato;
- 3° di stabilire che nel calcolo della tariffa devono essere assunte a riferimento tutte le componenti di costo derivanti dalle previsioni tecniche, economiche e finanziarie per lo svolgimento del Servizio idrico integrato rapportando il rispettivo ammontare alla quantità di acqua effettivamente erogata, ed esprimendola in valori unitari (€/mc) e che le componenti di costo utilizzate nel computo della tariffa di riferimento devono essere ripartite dal sub-Ato tra servizio di acquedotto, fognatura e depurazione;
- 4° di stabilire che l'applicazione del metodo di determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato decorre, per i Comuni, dal 1° gennaio 2006, e per i sotto ambiti territoriali ottimali (sub-Ato), di cui all'articolo 3 della l.r. n. 27/1999, e successive modificazioni, dalla data della loro istituzione;
- 5° di stabilire che alla verifica della corretta applicazione sia da parte dei Comuni che da parte delle Autorità di sub-Ato, del metodo di determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato, approvato con la presente deliberazione, provvede l'Autorità d'ambito regionale (Consorzio BIM);
- 6° di stabilire che a loro volta i Comuni e, dalla data della loro istituzione, le Autorità di sub-Ato, devono vigilare sulla corretta applicazione del metodo approvato con la presente deliberazione, da parte dei gestori tecnici, sia pubblici che privati, che assicurano l'erogazione dei servizi compresi nel Servizio idrico integrato;
- 7° di stabilire che il metodo di determinazione della tariffa di cui al documento approvato con la presente deliberazione si applica a tutte le gestioni presenti sul territorio regionale, ad eccezione di quelle affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 27/1999, le quali continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive

convenzioni o disciplinari di concessione;

- 8° di stabilire che il Consorzio BIM, nell'ambito delle funzioni alla medesimo attribuite dall'articolo 3, comma 3, della l.r. n. 27/1999, e successive modificazioni, coordina ed indirizza le attività dei Comuni e delle Autorità di sub-Ato, vigilando sul pieno rispetto delle disposizioni regionali in materia di Servizio idrico integrato, segnalando alle Autorità competenti le eventuali difformità o inadempienze;
- 9° di stabilire che i Comuni e le Autorità di sub-Ato trasmettono all'Autorità d'Ambito regionale (Consorzio BIM), entro il 10 novembre di ogni anno, il documento per l'applicazione della tariffa per l'anno successivo predisposto ai fini dell'approvazione del bilancio. Il Consorzio BIM, entro il 10 dicembre, chiede agli enti interessati eventuali chiarimenti ed integrazioni, qualora il documento non risulti essere conforme ai criteri fissati nel documento approvato con la presente deliberazione;
- 10° di stabilire che le gestioni tecniche effettuate in forma diretta da soggetti pubblici e privati, proprietari di reti e di impianti asserviti al Servizio idrico integrato, per le quali le Autorità di sub-Ato hanno sottoscritto appositi accordi di gestione potranno essere mantenute in essere per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di istituzione del sub-Ato stesso;
- 11° di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

IM

Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 2 dicembre 2005

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Assessorato del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche
Ufficio tutela dell'Ambiente

B.I.M.

Bacino Imbrifero Montano Dora Baltea

Organizzazione del servizio idrico integrato in Valle d'Aosta
(Ai sensi della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina
dell'organizzazione del servizio idrico integrato in Valle d'Aosta))

METODO PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI
DI COSTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. PREMESSA

Il Servizio idrico integrato (S.I.I.) costituisce l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua destinata al consumo umano, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta il S.I.I è organizzato sulla base di un unico ambito territoriale ottimale (A.T.O) coincidente con l'intero territorio regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato).

L'esercizio delle funzioni di organizzazione del S.I.I è demandato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 27/1999, ai Comuni costituiti in forma associata per sottoambiti territoriali omogenei (sub-A.T.O), la cui delimitazione definitiva compete al Consorzio Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.), sulla base dei piani economico finanziari, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della l.r. 27/1999. Competono altresì al B.I.M., ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 27/1999, le funzioni di governo del S.I.I. che si esplicano nel coordinamento, nell'indirizzo e nel controllo della attività dei Comuni costituiti in forma associata per sub-A.T.O., nonché nell'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti dei medesimi soggetti.

La titolarità e l'organizzazione dei servizi sono attribuite, a far data dalla istituzione dei sub-A.T.O, alle Autorità di sub-A.T.O. Alle medesime Autorità competono l'approvazione dei Piani di sotto ambito, la scelta delle modalità di gestione del S.I.I. (nell'ambito delle forme previste in materia di autonomia locale), la scelta dei soggetti gestori e l'approvazione delle convenzioni regolanti i rapporti con gli stessi, il controllo tecnico-economico e gestionale sull'attività dei gestori, nonché la determinazione delle tariffe. Fino all'istituzione dei sub-A.T.O. la titolarità e l'organizzazione dei servizi restano in capo ai Comuni. Una volta costituiti i sub-A.T.O., gli enti locali e i soggetti privati proprietari di reti e di impianti (gestori tecnici) potranno mantenere, per decisione assunta dall'Autorità di sub-A.T.O., la gestione tecnica diretta di parte del servizio sulle reti e gli impianti di proprietà.

L'organizzazione del S.I.I. a livello di sub-A.T.O deve essere finalizzata a garantire una gestione improntata a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nonché a tutelare gli interessi dell'utenza. In particolare, in ogni sub-A.T.O. devono essere

garanti i livelli minimi dei servizi fissati dalla normativa di settore e deve essere rispettata la normativa in materia di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, anche mediante l'osservanza dei criteri e delle direttive contenute nelle pianificazioni regionali in materia.

Il modello gestionale ed organizzativo, unitamente al Piano economico-finanziario per ciascun sub-Ato, costituiscono la base per la definizione della tariffa.

Il presente metodo individua le modalità per la determinazione della tariffa di riferimento del S.I.I. in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27, e successive integrazioni e modificazioni.

La tariffa da applicare è stabilita dal sub-Ato in relazione al modello organizzativo della gestione, alla quantità e alla qualità della risorsa idrica e al livello di qualità del servizio. Sino alla istituzione dei sub-Ato, la tariffa sarà stabilita dai singoli Comuni.

Il metodo di determinazione della tariffa si applica a tutte le gestioni presenti sul territorio regionale, ad eccezione di quelle affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 27/1999, le quali continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In mancanza di tali disposizioni tariffarie e per le concessioni esistenti stipulate dopo la data di entrata in vigore della l.r. n. 27/1999 deve essere stipulato un atto aggiuntivo per regolare la tariffa per il periodo residuo di durata della concessione, tenendo conto dei principi e dei criteri di cui al presente metodo.

Nel calcolo della tariffa di riferimento si considerano le componenti di costo, tutte derivanti dalle previsioni tecniche, economiche e finanziarie del Piano di Sotto Ambito, rapportandone il rispettivo ammontare alla quantità di acqua erogata, ed esprimendola in valori unitari (€/mc).

Le componenti di costo utilizzate nel computo della tariffa di riferimento sono ripartite dal sub-Ato tra servizio di acquedotto, fognatura e depurazione.

La tariffa deve garantire l'equilibrio di bilancio. Essa è determinata sulla base dei seguenti elementi:

1. costi di esercizio;
2. costi di investimento;
3. ricavi da detrarre.

A tal fine, è necessario tenere presente che la l.r. 27/1999, prima della modificazione intervenuta con la legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (legge Omnibus), fissava al 31 dicembre 2004 il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, con l'obbligo della copertura dei costi di gestione e di investimento. La nuova disposizione normativa sposta tale scadenza al 31 dicembre 2008.

Il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio stabiliti per il 31 dicembre 2008, si attua attraverso le seguenti fasi:

- **entro il 2005**: la determinazione dei costi deve essere eseguita secondo le modalità previste dal presente metodo;

- **dal 1 gennaio 2006**: deve essere rispettata la prescrizione di legge, garantendo quanto segue:

| | |
|--------------------------|---|
| - entro la fine del 2006 | copertura dei costi di gestione e di almeno il 50 % dei costi di investimento; |
| - entro la fine del 2007 | copertura dei costi di gestione e di almeno il 75 % dei costi di investimento; |
| - entro la fine del 2008 | adozione della tariffa e copertura del 100 % dei costi di gestione e di investimento; |

2. DETERMINAZIONE DEI COSTI DI ESERCIZIO

2.1. Costi operativi

I *costi operativi* derivano dal modello gestionale e organizzativo adottato dal sub-Ato.

Dalla data di istituzione dei sub-Ato, nei costi operativi devono essere compresi anche gli oneri di funzionamento dell'ATO.

Nel caso di gestioni svolte nell'ambito di bilanci assoggettati alla *contabilità pubblica*, i costi al netto dell'IVA, sono rilevati nei centri di costo riferiti al Servizio idrico integrato (acquedotto, rete fognaria, impianto di depurazione) e devono essere suddivisi nelle seguenti componenti, secondo il Piano dei centri di costo ed il Piano dei Fattori Produttivi degli Enti Locali, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 5033, del 24 dicembre 2001:

- a) **costi per il personale** – *codici da 1100 a 1199*;
- b) **beni di consumo** – *codici da 1200 a 1219*;
- c) **beni e servizi di manutenzione** – *codici da 1220 a 1229* (in tale categoria sono inclusi i costi per le manutenzioni ordinarie e programmate, nonché quelli per le manutenzioni impreviste sostenute per mantenere il bene nel suo ordinario stato di funzionamento; sono escluse dai presenti costi le manutenzioni straordinarie che accrescono la capacità produttiva in qualità e quantità di prodotti del bene o che prolungano la vita utile del bene stesso: in tal caso dette manutenzioni vengono considerate investimenti e quindi sono da capitalizzare);
- d) **altre prestazioni di servizi** – *codici da 1230 a 1249*;
- e) **utenze** (telefono, energia elettrica, acqua, gas, ecc.) – *codici da 1250 a 1259*;
- f) **godimento di beni di terzi** – *codici da 1260 a 1269*;
- g) **oneri diversi di gestione** (selezione del personale, spese di rappresentanza, ecc.) – *codici da 1270 a 1279*;
- h) **costi per trasferimenti correnti** (trasferimenti a enti, associazioni, trasferimenti straordinari, ecc.) – *codici da 1300 a 1309*;

- i) **costi per altre spese correnti**, (imposte e tasse) – *codici da 1500 a 1509*.

La contabilizzazione dei costi attraverso i fattori produttivi, deve avvenire secondo le regole stabilite per la tenuta della contabilità analitica.

Nel caso di gestioni assoggettate alla **contabilità privata** svolte nell'ambito di bilanci civilistici e con l'utilizzo della contabilità generale, devono essere evidenziate tutte le componenti di costo, al netto dell'IVA, che concorrono a formare il servizio e comunque definite secondo la suddivisione di voci coerenti con la contabilità pubblica.

Per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria, sempre nel caso di gestioni assoggettate alla contabilità privata, può essere previsto il necessario accantonamento annuale, valutato in misura compresa indicativamente fra il 10 e il 15% del totale dei costi di esercizio.

2.2 Oneri aggiuntivi.

Ai **costi operativi** devono essere aggiunti i seguenti oneri:

- a) Costi per manutenzioni impreviste.

Nel solo caso di gestioni assoggettate alla **contabilità pubblica**, i costi per manutenzioni impreviste, su cui non è possibile applicare l'ammortamento tecnico, qualora risultino di entità rilevante, possono essere distribuiti in più anni, comunque per un periodo non superiore a cinque, in opzione a quanto previsto precedentemente al punto 1, lettera c); la relativa quota annuale andrà ad incrementare i costi di gestione dell'anno di competenza.

- b) Costi per mancati introiti derivanti da insolvenze.

I mancati introiti derivanti da insolvenze, di cui sono state accertate le inesigibilità nell'anno precedente, devono essere rilevati ed aggiunti ai costi di gestione dell'anno in esame.

Nel caso di gestione assoggettate alla *contabilità privata* è possibile preventivamente l'istituzione di un apposito fondo di accantonamento per rischi quantificato in conformità a quanto stabilito dalla normativa civilistica vigente.

3. DETERMINAZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO.

3.1. Determinazione dei costi di investimento riferiti a opere appaltate prima del 1° gennaio 2006.

Concorrono a formare i costi di investimento riferiti a opere appaltate prima del 1° gennaio 2006:

- a) gli ammortamenti;
- b) gli oneri finanziari;
- c) il riscatto di concessioni in essere.

- a) Ammortamenti.

Gli ammortamenti riferiti ad opere appaltate prima del primo gennaio 2006 non concorrono a formare tariffa.

Possono fare eccezione le opere di interesse comprensoriale (es. tratti di acquedotti intercomunali) che concorrono oggettivamente a determinare un incremento del livello di qualità del servizio a favore dell'intero comprensorio.

In tal caso, qualora l'ente che conferisce l'opera abbia richiesto un mutuo per il quale stia ancora provvedendo alla relativa restituzione, deve essere valutata la quota capitale relativa al valore residuo delle opere di cui trattasi, oltretutto approvato il subentro del sub-Ato nella liquidazione della rata annua di mutuo da restituire. Il valore delle opere conferite, come sopra determinato, deve essere calcolato al netto di eventuali finanziamenti da Unione europea, Stato o Regione.

Qualora l'importo della quota capitale annua risulti incidente in modo significativo nell'incremento della tariffa, l'Autorità di sub-Ato può decidere di diluire il relativo costo per il tempo residuo previsto per l'ammortamento tecnico dell'opera, fermo restando annualmente la necessaria disponibilità finanziaria.

Per quanto concerne le opere di cui trattasi non ancora ammortizzate pienamente e per le quali l'ente conferente ha sostenuto direttamente le relative spese di realizzazione, dovrà essere determinata annualmente la quota di ammortamento tecnico dell'opera stessa, sulla base del valore residuo.

In tal caso l'importo annuo dell'ammortamento costituisce introito per l'ente conferente le opere.

b) Oneri finanziari.

La quota degli interessi derivanti da mutui accesi non concorre a formare tariffa.

Può fare eccezione la quota degli interessi derivanti da mutui accesi per opere di interesse comprensoriale (es: tratti di acquedotti intercomunali) che concorrono oggettivamente a determinare un incremento del livello di qualità del servizio a favore dell'intero comprensorio e per la cui realizzazione l'ente conferente ha provveduto all'accensione di un mutuo, ancora in corso di restituzione.

c) Riscatto di concessioni in essere.

Costituisce elemento di costo anche l'eventuale remunerazione di quelle opere realizzate in autofinanziamento dalle società di capitali e/o aziende speciali, operanti in regime di concessione prima dell'istituzione dell'sub-Ato, e restituite al termine della concessione stessa. Tale importo è determinato dalla quota residua di ammortamento risultante dai libri contabili delle società e/o aziende speciali.

Sono a carico del singolo ente concedente gli oneri relativi a riscatti di opere la cui realizzazione e gestione risultino eseguite dal concessionario prima del 31 dicembre 2005.

3.2 **Determinazione dei costi di investimento riferiti ad opere appaltate dopo il 1° gennaio 2006.**

Concorrono a determinare i costi di investimento riferiti ad opere appaltate dopo il 1° gennaio 2006:

- a) gli ammortamenti;
- b) gli oneri finanziari;
- c) (eventuali) investimenti realizzati con apporto di capitali privati.

a) Ammortamenti.

Rientrano nella tariffa gli ammortamenti tecnici relativi a

- 1) nuovi investimenti diretti, da calcolarsi al netto dei finanziamenti ottenuti provenienti dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione (ivi compresi, in quest'ultimo caso, i finanziamenti FOSPI) a fondo perso;
- 2) costi sostenuti per le manutenzioni straordinarie capitalizzabili, al netto dei finanziamenti ottenuti da Unione europea, Stato o Regione (ivi compresi i finanziamenti FOSPI) a fondo perso, che accrescono

la capacità produttiva in qualità e quantità di prodotti del bene o che prolungano la vita utile del bene stesso.

Gli ammortamenti tecnici riferiti ai nuovi investimenti ed alle manutenzioni straordinarie capitalizzabili devono essere calcolati sulla base delle seguenti aliquote:

| <i>Aliquote di ammortamento tecnico</i> | |
|---|--|
| | |
| RETI, OPERE IDRAULICHE, MANUFATTI (Acquedotti, serbatoi, fognature) | 3,00% |
| | |
| OPERE IMPIANTISTICHE (filtrazione, sollevamento, Depurazione) | |
| Opere civili | 3,00% |
| Opere elettromeccaniche | 10,00% |
| | |
| STRUMENTAZIONE E TELECONTROLLO | 20,00% |
| | |
| STUDI, SONDAGGI, RICERCHE non direttamente connessi con la realizzazione di opere | 20,00% |
| | |
| ALTRO | Delibera di G.R. n. 5033 del 24.12.2001. |

Tabella 1: Aliquote per il calcolo delle quote di ammortamento tecnico.

b) Oneri finanziari.

Rientra nella tariffa il costo effettivo per interessi passivi sostenuto sulla base del piano finanziario adottato, al netto di eventuali contributi ottenuti dall'Unione europea, dallo Stato o dalla Regione (ivi compresi i finanziamenti FOSPI) per finanziare nuovi investimenti e manutenzioni straordinarie capitalizzabili.

c) Eventuali investimenti realizzati con apporto di capitali privati.

Nel caso in cui gli investimenti vengano realizzati con apporto di capitali privati, rientra in tariffa il costo effettivo (formato dagli oneri finanziari

più la quota capitale) degli investimenti derivanti dal piano finanziario adottato dal soggetto privato relativo all'anno in esame, al netto di eventuali contributi a fondo perduto.

Su tali opere, relativamente alla sola parte conferita da privati, non saranno calcolati gli ammortamenti in quanto fra i costi del piano finanziario è compresa, oltre agli oneri finanziari, anche la quota capitale.

Qualora l'importo annuo di restituzione del capitale investito da privati (quota capitale più gli oneri finanziari) risulti incidere in modo significativo nell'incremento della tariffa, in considerazione ai tempi effettivi di ammortamento tecnico dell'opera a cui l'investimento si riferisce, l'Autorità di sub-Ato può decidere di diluire il relativo costo per il tempo residuo previsto per l'ammortamento tecnico dell'opera, fermo restando annualmente la necessaria disponibilità finanziaria.

4. RICAVI DA DETRARRE

Ai costi vanno detratti i *ricavi* derivanti da:

- a) vendita di acqua all'ingrosso;
- b) trattamento reflui da utenze produttive;
- c) smaltimento rifiuti liquidi da bottini.

Tutti i ricavi devono essere considerati al netto dell'IVA.

5. PIANO TARIFFARIO

5.1. Tariffa di riferimento.

La somma delle componenti di costo ($\sum c$), detratti i ricavi ($\sum r$) riferiti ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, suddivisa per il volume di acqua erogato (V), costituisce la tariffa di riferimento del sub-Ato:

$$\frac{\sum c - \sum r}{V}$$

5.2. Composizione della tariffa.

La tariffa di riferimento sarà composta dalle seguenti componenti:

$$T_{\text{di riferimento}} = T_{\text{base}} + T_{\text{integrativa}}$$

T base: calcolata sulla base delle componenti di costo, detratti i ricavi, riferiti ai soli servizi del sub Ato. Tale componente sarà uguale per tutti gli utenti del sub-Ato differenziati per categoria;

T integrativa: calcolata sulla base delle componenti di costo, detratti i ricavi, riferiti ai soli servizi offerti da soggetti diversi dal sub-Ato (gestori tecnici), in considerazione del fatto che in una fase transitoria, fissata indicativamente per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di istituzione del sub-Ato, possono essere mantenute operative le gestioni tecniche di reti ed impianti effettuate direttamente da Comuni o da soggetti privati sulle reti e gli impianti di proprietà.

La T integrativa è variabile all'interno del sub Ato e sarà formata da tante tariffe integrative quanti sono i gestori tecnici presenti contemporaneamente oltre al sub Ato.

La T di riferimento rappresenta il costo medio del Servizio idrico integrato per ogni mc di acqua erogata e rappresenta la base per la predisposizione del Piano tariffario che costituisce uno degli elementi rappresentativi del Piano di sotto ambito per la riorganizzazione del Servizio idrico integrato.

6. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

6.1. Articolazione.

Il sub-Ato articola la tariffa in una quota fissa annuale e in corrispettivi unitari riferiti ai servizi di acquedotto, secondo il criterio degli scaglioni di consumo, fognatura e depurazione, in base alle modalità di seguito definite.

6.1.1. Tariffe per le utenze domestiche

Il sub-Ato determina l'articolazione tariffaria per gli usi domestici potabili in conformità al presente metodo, e, ove esistano reti separate, anche per gli usi domestici non potabili. Il sub-Ato può stabilire una maggiorazione per le utenze domestiche non residenti.

La quota fissa è applicata a ciascuna unità immobiliare servita, indipendentemente dalla presenza o meno di un contatore specifico, ed è definito dal sub-Ato in modo che, per un livello di consumo pari a quello medio annuo di tutte le utenze domestiche del sub-Ato, l'importo risulti non superiore al 10% della spesa per il servizio idrico integrato, calcolata moltiplicando la tariffa di riferimento per detto livello di consumo.

Il sub-Ato determina la tariffa per scaglioni di consumo, nonché la tariffa massima. Quest'ultima viene applicata alla parte di consumo per utente superiore ad un livello che sarà fissato dal sub-Ato, in modo da escludere comunque le utenze con consumo complessivo inferiore a 200 mc/anno.

Agli utenti domestici che non possono essere allacciati alla pubblica fognatura è applicata solo la quota di tariffa relativa al servizio di acquedotto. Agli utenti domestici non serviti da acquedotto pubblico ma recapitanti in pubblica fognatura è applicata solo la quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione.

Non può essere tariffato un consumo minimo prefissato.

6.1.2. Tariffe per le utenze non domestiche

Per gli utenti non domestici il sub-Ato individua categorie di utenze in base al consumo medio associato al diametro del contatore installato.

La quota fissa è applicata a ciascun utente non domestico in base al consumo medio associato al diametro del contatore installato.

Per ciascuna categoria il sub-Ato determina la tariffa base e la tariffa massima, che non può essere inferiore a quella applicata alle utenze domestiche, nonché il livello di consumo oltre il quale si applica detta tariffa.

Agli utenti non domestici non allacciati alla pubblica fognatura è applicata solo la quota di tariffa relativa al servizio di acquedotto. Agli utenti non domestici non serviti da acquedotto pubblico ma recapitanti in pubblica fognatura è applicata solo la quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione.

6.2. Articolazione delle tariffe di fognatura e depurazione per le utenze produttive

La tariffa per le utenze produttive che scaricano in pubblica fognatura acque reflue non domestiche è articolata in un corrispettivo fisso, in una tariffa di fognatura, non inferiore alla componente tariffaria relativa al servizio di fognatura per l'utenza domestica prevista nel Piano di sotto Ambito, e in una tariffa di depurazione delle acque reflue industriali, determinata in base ai parametri standard definiti nel Piano di Sotto Ambito e comunque non inferiore a quella per la depurazione delle acque reflue scaricate dalle utenze domestiche.

Per l'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione il sub-Ato fa installare a carico dell'utente un misuratore di portata oppure sottoscrive un apposito contratto con l'utente ai sensi del quale il volume scaricato dallo stesso è determinato sulla base di stime o di misurazioni soggette a periodico adeguamento.

La tariffa introitata costituisce ricavo.

7. DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE

7.1. Attivazione della fornitura del servizio di acquedotto e di fognatura e depurazione.

Gli introiti derivanti dall'attivazione della fornitura del servizio di acquedotto e di fognatura e depurazione, costituiti dai contributi di allacciamento, non sono da conteggiare ai fini della determinazione della tariffa, in quanto costituiscono onere a carico esclusivo dell'utente richiedente l'allacciamento stesso.

Con specifico provvedimento il sub-Ato stabilisce i criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento.

L'attività di cui al comma 1 è soggetta alla separazione contabile.

7.2. Compravendita di acqua per usi domestici.

Il costo relativo all'acquisto di acqua da terzi da inserire nel computo della tariffa di riferimento è determinata dal sub-Ato in base ai criteri del presente Metodo.

Nella determinazione del prezzo di vendita il sub-Ato deve tenere conto dei costi relativi alle fasi di produzione e trasporto.

7.3. Acqua venduta per usi non domestici non potabili.

Sono esclusi dal computo della tariffa del servizio idrico integrato i costi relativi alla fornitura di acqua per usi non domestici non potabili. A tal fine il sub-Ato contabilizza separatamente i volumi prodotti.

8. MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA

I proventi annuali derivanti dai corrispettivi approvati devono corrispondere all'ammontare complessivo delle entrate tariffarie, determinato secondo il presente metodo.

Il sub-ATO determina la tariffa per l'anno successivo entro il 31 ottobre, sulla base del presente metodo, e ne da comunicazione all'ATO.

Annualmente, entro il 30 aprile successivo all'anno di riferimento, sulla scorta dei dati ricavabili dall'anno precedente, si procede a revisione onde verificare:

- 1) la variazione dei costi operativi rispetto alle previsioni del Piano di sub-ATO;
- 2) lo stato degli investimenti ed ammortamenti, confrontandoli con quanto previsto dal Piano di sub-ambito;
- 3) l'incasso effettivo dovuto all'applicazione tariffaria, rispetto alle previsioni del Piano.

Annualmente si dovrà procedere alla verifica dell'articolazione della tariffa, riferita all'anno precedente, operazione che deve concludersi entro il 31 agosto di ogni anno.

In caso di scostamenti si dovrà ritoccare l'articolazione tariffaria per l'anno successivo, prevedendo il conguaglio per quanto in eccedenza o per difetto riscosso.

Il sub-ATO determina la tariffa aggiornata tenendo conto:

- del tasso di inflazione annua programmata, aggiornando la componente dei costi operativi;
- delle eventuali discordanze fra gli investimenti realizzati e quelli previsti dal Piano di sub-ambito.

9. DEFINIZIONI

Ai fini del presente metodo si applicano le seguenti definizioni:

- a) **Acqua ad usi civili:** è l'acqua convogliata nella rete acquedottistica, con esclusione di quei volumi erogati attraverso impianti dedicati per uso agricolo, industriale e ambientale.
- b) **Acque reflue domestiche:** le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- c) **Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
- d) **Acque reflue urbane:** le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
- e) **Ammortamento o ammortamento tecnico:** procedimento tecnico-contabile con il quale i costi pluriennali sono ripartiti tra gli esercizi del periodo di vita utile delle immobilizzazioni, così come definite nella tabella 1 del presente documento, a cui si riferiscono.
- f) **Ammortamento finanziario:** procedimento che indica il rimborso del capitale prestato.
- g) **ATO:** acronimo di Ambito Territoriale Ottimale, area territoriale individuata nel territorio regionale con la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato) e successive integrazioni e modificazioni.
- h) **Autorità d'Ambito territoriale ottimale:** il soggetto giuridico costituito dai Comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta, individuato nel Consorzio B.I.M. dall'articolo 3, comma 3, della l.r. n. 27/1999, e successive integrazioni e modificazioni, avente la titolarità e la competenza sul governo delle risorse idriche nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.

- i) **Sub-ATO:** acronimo di Sotto Ambito Territoriale Ottimale, comprendente più Comuni, area territoriale individuata in prima applicazione dalla Regione, delimitata in via definitiva dal BIM.
- j) **Autorità di sotto Ambito territoriale ottimale:** il soggetto giuridico istituito in ciascun sotto ambito, secondo le forme di cooperazione tra Comuni previste dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e successive integrazioni e modificazioni, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 27/1999, a cui spetta la titolarità ed il governo delle risorse idriche nel territorio del sotto ambito.
- k) **Capitale investito:** è costituito dalle immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei fondi ammortamento e dei relativi contributi a fondo perduto.
- l) **D. Lgs. 152/99:** il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole).
- m) **Gestore tecnico:** soggetto rappresentato da realtà amministrative (enti locali) ed economiche (Consorzi o associazioni di privati) che, in fase transitoria e per un periodo indicativamente non superiore a 5 anni dalla data di attivazione dei sub-Ato, effettuano la gestione tecnica diretta su reti ed impianti afferenti al Servizio idrico integrato di proprietà dei medesimi, autorizzati dalle Autorità di sub-Ato, ferma restando la competenza amministrativa, contabile e tariffaria in capo al sub-Ato medesimo e previa sottoscrizione di un accordo contenente, fra l'altro, l'impegno a rispettare gli obiettivi di qualità dei servizi fissati dal Piano definitivo di sub-Ato;
- n) **Legge n. 36/94:** legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).
- o) **Metodo:** Metodo per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento, approvato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 27/1999.
- p) **Oneri finanziari (interessi passivi su mutui):** sono rappresentati dagli interessi e dagli altri oneri sostenuti in relazione all'ottenimento di finanziamenti.

- q) **Piano di Sotto Ambito**: programma degli interventi accompagnato da un piano economico-finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo, oltreché del Piano tariffario.
- r) **Rifiuti liquidi**: si intendono le seguenti acque reflue:
1. rifiuti liquidi provenienti dal ciclo tecnologico collegato alla gestione dei rifiuti, generalmente costituiti da percolati da scarica per RSU, di cui all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 152/99;
 2. rifiuti liquidi provenienti dal ciclo tecnologico collegato alla gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 152/99, costituiti da:
 - rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori-limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
 - rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;
 - materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
- s) **RU**: rifiuti urbani.
- t) **Servizio idrico integrato**: è il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 27/1999, costituito dai seguenti servizi:
1. *servizio di acquedotto*: servizio costituito dalle fasi di captazione, adduzione e distribuzione per:
 - i. usi domestici.
 - ii. usi assimilati a quelli domestici, intesi come utenze pubbliche, utenze commerciali e utenze agricole e industriali, purché in queste ultime due categorie il volume di acqua venga erogato tramite l'acquedotto e non attraverso impianti dedicati.
 2. *Servizio di depurazione acque reflue*: servizio di trattamento presso gli impianti di depurazione di tutte le acque reflue domestiche e industriali scaricate in pubblica fognatura.
 3. *Servizio di fognatura*: servizio di raccolta e convogliamento delle acque reflue domestiche e industriali scaricate in pubblica fognatura.
- u) **Usi non domestici non potabili**: sono inclusi in questa tipologia l'erogazione di acqua per usi industriali, irrigui, ambientali effettuata dal Gestore attraverso

opere dedicate, come ad esempio le acque destinate al riuso provenienti dagli impianti di depurazione.

- v) **Utente:** il titolare di contratto di somministrazione, per uso privato o pubblico, con o senza corresponsione di tariffa, con esclusione delle somministrazioni per fontane pubbliche e per idranti stradali e antincendio, situati sul suolo pubblico.
- w) **Utenza produttiva di fognatura e depurazione:** l'utenza commerciale, agricola o industriale autorizzata allo scarico in pubblica fognatura ed al trattamento depurativo dei reflui in conformità all'art. 45 del D.Lgs. 152/99.
- x) **Utente domestico con contatore del diametro minimo:** il titolare di contratto con somministrazione misurata mediante contatore avente il minor diametro tra quelli utilizzati.
- y) **Volume erogato:** il volume di acqua fornito all'utenza e misurato con contatore.
- z) **Volume trattato nell'impianto di potabilizzazione:** la quantità di acqua grezza potabilizzata nell'impianto in un anno.